



# COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

## VERBALE DI ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 5 del 30 marzo 2017

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017.**

L'anno **DUEMILASEDIC**i addi **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore 20:30, nella sala delle adunanze presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito a Gargnano in Via Teatro n. 14, si è riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio Comunale, convocato con avviso in data 27.marzo.2017.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

|                           | Presente | Assente |                   | Presente | Assente |
|---------------------------|----------|---------|-------------------|----------|---------|
| Giovanni Albini (Sindaco) | X        |         |                   |          |         |
| Gianfranco Scarpetta      | X        |         | Paolo Castellini  | X        |         |
| Giacomo Villaretti        | X        |         | Stefano Del Pozzo | X        |         |
| Fernanda Bertella         | X        |         | Bruno Bignotti    | X        |         |
| Fiorenzo Razzi            | X        |         | Nicola Zanini     | X        |         |
| Marino Piacenza           | X        |         | Daniele Larcher   | X        |         |
| Silvano Raggi             | X        |         | Marcello Festa    | X        |         |

Presenti all'inizio della seduta: n° 13.

Presiede il signor Giovanni Albini – Sindaco – il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale signor Graziano Cappa.

|  |   |
|--|---|
| <p><b>REFERITO DI PUBBLICAZIONE</b><br/>         Pubblicato all'albo pretorio telematico nel sito internet istituzionale di questo Comune, a decorrere dal <u>19 APR. 2017</u> per 15 giorni consecutivi.<br/>         Addì <u>19 APR. 2017</u><br/>         L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria<br/> <i>(Sergio Dallaguardi)</i><br/> <br/> </p> | <p><b>IMMEDIATA ESEGUIBILITA'</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> Atto reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000<br/>         Addì <u>19 APR. 2017</u><br/>         L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria<br/> <i>(Sergio Dallaguardi)</i><br/> <br/> </p> |
| <p><b>Copia conforme all'originale</b><br/> <input type="checkbox"/> ed ai suoi allegati<br/> <input type="checkbox"/> per estratto<br/> <input type="checkbox"/> senza allegati<br/>         rilasciata per uso amministrativo, costituita da n° _____ fogli<br/>         Addì _____<br/>         L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria<br/>         (Sergio Dallaguardi)</p>  | <p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b><br/>         Atto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 in data _____.<br/>         Pervenute opposizioni durante la pubblicazione all'albo pretorio<br/> <input type="checkbox"/> sì<br/> <input type="checkbox"/> no<br/>         Addì _____<br/>         L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria<br/>         (Sergio Dallaguardi)</p>   |

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione allegata, corredata dai pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, rilasciati dai competenti responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**UDITO** l'intervento con il quale il Sindaco illustra la proposta in esame, dando lettura delle tariffe proposte ed evidenziandone l'invarianza rispetto a quelle approvate per l'anno 2016;

*Con undici voti favorevoli, nessun contrario e due astenuti (sigg. cons. Nicola Zanini e Bruno Bignotti), espressi in forma palese per alzata di mano,*

**DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione con oggetto **"Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017"**.


*Con successiva votazione in forma palese per alzata di mano, dalla quale si rilevano voti favorevoli undici, nessun contrario e due astenuti (sigg. cons. Nicola Zanini e Bruno Bignotti),*

**DELIBERA**

- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
(Giovanni Albini)



Il Segretario Comunale  
(Graziano Cappa)



10/08/2016  
10/08/2016



# COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in seduta del 30 marzo 2017

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017.**

### VISTI:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24.12.2012, che dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

**RICORDATO** che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

**VISTI** inoltre i commi da 639 a 731 dell'articolo unico della legge n. 147/2013, che hanno istituito l'Imposta Unica Comunale che si compone dell'IMU (Imposta Municipale propria, per la componente patrimoniale), della TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili, per la componente riferita ai servizi) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con propria deliberazione n. 49 in data 31 luglio 2014, esecutiva, ed oggetto di modifica nel corso della seduta odierna;

**RITENUTO** necessario, anche in vista della prossima approvazione del bilancio di previsione, fissare con il presente provvedimento le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017;

### VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per*



*l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";*

- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 aprile 2016, esecutiva, con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2016, che si riepilogano di seguito:

|   | Aliquote | Detrazioni |
|---|----------|------------|
| Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica   | 1,04%    |            |
| Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)  | 0,40%    | € 200,00   |
| Abitazioni concesse in locazione, con contratto registrato, ad uso abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente di presentare dichiarazione IMU  | 0,60%    |            |
| Immobili produttivi individuati nella categoria catastale D, fatta eccezione per la categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole che risultano esentati dal versamento dell'imposta in quanto il comune di Gargnano è classificato quale comune montano). | 0,90%    |            |
| Terreni agricoli  |          | Esenti     |

**PRECISATO** che:

- l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 4 del 24 marzo 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 24.marzo.2015, ha confermato l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992, per i Comuni che, come Gargnano, sono classificati come totalmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011, come modificato dall'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 23.05.2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**RICHIAMATI** altresì:

- l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito con modificazioni dalla legge n.

68/2014), che ha introdotto una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione appunto alle diverse tipologie di immobile;

- l'art.1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a' sensi del quale per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dal tributo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- l'art. 1, comma 42, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di stabilità 2017), che alla lettera b) consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

**VISTO** l'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;*

**VISTI:**

- l'art. 1 comma, 454 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 che differiva al 28 febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 5, comma 11 del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 che ha posticipato ulteriormente tale scadenza al 31 marzo 2017, abrogando il comma sopra citato;

**RITENUTO**, sulla base del gettito IMU riferito dell'annualità 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, di confermare le aliquote e le detrazioni applicate per l'anno 2016;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di enti*

*all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;*

#### **VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22.11.1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2007;

**VISTO** l'art. 42 del T.U.O.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

#### **SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1) di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di approvare, per l'anno d'imposta 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

|   | Aliquote | Detrazioni |
|---|----------|------------|
| Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita un'aliquota specifica   | 1,04%    |            |
| Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)  | 0,40%    | € 200,00   |
| Abitazioni concesse in locazione, con contratto registrato, ad uso abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente di presentare dichiarazione IMU  | 0,60%    |            |
| Immobili produttivi individuati nella categoria catastale D, fatta eccezione per la categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole che risultano esentati dal versamento dell'imposta in quanto il comune di Gargnano è classificato quale comune montano). | 0,90%    |            |
| Terreni agricoli  | Esenti   |            |

- 3) di precisare che l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 4 del 24.marzo.2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 24.marzo.2015, ha confermato l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992, per i Comuni che, come Gargnano, sono classificati come totalmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- 4) di precisare altresì che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 06.dicembre.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011, come modificato dall'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 23.05.2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 5) di dare atto che le predette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
- 6) di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda al Regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale;
- 7) di demandare all'ufficio tributi tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente proposta di deliberazione, compresa la sua trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la deliberazione di approvazione della presente proposta.

Addì 27 marzo 2017

Il Sindaco  
(Giovanni Albini)



**Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000**

Per la regolarità tecnica: **favorevole**  
Addì 27 marzo 2017



Il responsabile del Servizio  
(Giovanni Albini)



Parere di regolarità contabile: **favorevole**  
Addì 27 marzo 2017



Il responsabile  
del Servizio Economico Finanziario  
(Giovanni Albini)

